



COMUNE DI MELILLI

(Provincia di Siracusa)

C.F.n°81000590893 - P. IVA 00075820894
Tel./Fax 0931/552130
Cod. ISTAT 012 - Cod. catastale 1107

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG. Z212BFC134

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL BUS NAVETTA PER LA CITTADINANZA DI MELILLI
CENTRO PER IL PERIODO DAL 01 MARZO 2020 AL 30 GIUGNO 2020**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Durata dell'appalto
- Art. 3 - Disciplina applicabile per l'affidamento del servizio
- Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio di trasporto
- Art. 5 - Percorsi e orari di riferimento servizio di trasporto
- Art. 6 - Condizioni del servizio di trasporto
- Art. 7 - Personale adibito ai servizi oggetto dell'appalto
- Art. 8 - Obblighi della Ditta appaltatrice
- Art. 9 - Oneri della Ditta appaltatrice
- Art. 10 - Subappalto e cessione del contratto
- Art. 11 - Responsabilità
- Art. 12 - Valore dell'appalto
- Art. 13 - Corrispettivo del contratto
- Art. 14 - Varianti
- Art. 15 - VERIFICHE
- Art. 16 - PENALI
- Art. 17 - clausola risolutiva espressa
- Art. 18 - recesso
- Art. 19 - Esecuzione in danno
- Art. 20 - Divieto di tacito rinnovo
- Art. 21 - Trattamento di dati personali
- Art. 22 - Foro competente

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'affidamento ha per oggetto il SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PER LA CITTADINANZA DI MELILLI CENTRO, da effettuarsi con: "LINEA UNICA":

Stazionamento - Capolinea: Piazzale S. Eligio

Percorso: Viale Italia, Via Siracusa, Penny Market, c/da Cavittula, Conforama, c/da Pianazzo, Viale Kennedy, Strada Prov. Sotto Melilli-Sortino, c/da Castello, Via Rudinì, Piazza Umberto, Via Matteotti, Via Iblea, Piazza Carmine, Piazza Rizzo, Piazza S. Sebastiano, Piazzale S. Eligio.

Art. 2 - Durata dell'appalto

1. L'appalto in oggetto avrà durata di 4 mesi, dall'01 Marzo al 30 Giugno 2020 e comunque dalla data effettiva dell'affidamento; sarà cura dell'Amministrazione comunale, sulla base del calendario all'uopo predisposto, informare la Ditta appaltatrice dell'effettiva data di inizio e fine servizio.

2. Il Comune di Melilli si riserva, altresì, di modificare la decorrenza iniziale dell'appalto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione, adeguando l'importo contrattuale all'effettiva durata della prestazione.

Art. 3 - Disciplina applicabile per l'affidamento del servizio

1. Il presente Capitolato speciale d'appalto ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta.

2. Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione la seguente normativa: gli articoli contenuti nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture; il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile; la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827; le disposizioni contenute nel Codice Civile.

3. Per quanto riguarda, in particolare, il trasporto de quo, si fa riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.

Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio di trasporto

1. Il servizio è svolto dalla Ditta appaltatrice con personale e autoveicolo proprio, a proprio rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

2. La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, compresi i provvedimenti che dovessero essere eventualmente adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

3. La Ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio conformemente al presente Capitolato, con regolarità nei giorni previsti dal calendario all'uopo predisposto, nel rispetto degli orari richiesti e sui percorsi e con le fermate previste dal competente ufficio comunale.

4. Per lo svolgimento del servizio la Ditta dovrà impiegare n. 1 (uno) mezzo idoneo al trasporto dell'utenza, con capienza minima di 19 posti compreso il conducente, in regola con quanto disposto dalle disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico, nonché, in generale, a tutte le normative in materia di trasporto.

Per l'effettuazione del trasporto de quo, il predetto automezzo dovrà essere utilizzato nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della strada*" e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Pena la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione contrattuale, la Ditta appaltatrice si obbliga ad avere la proprietà o la piena disponibilità giuridica di detto mezzo sin dall'inizio dell'aggiudicazione e, per tutta la durata dell'appalto, trasmettendone al competente ufficio comunale il relativo libretto di circolazione e la successiva propria variazione/aggiornamento.

5. La Ditta appaltatrice ha, altresì, l'obbligo di:

- Aderire incondizionatamente e con espresso avvertimento a quanto previsto dal Protocollo di Legalità e dal Patto di Integrità del Comune di Melilli, che in difetto sarà esclusa;

- assicurare la costante efficienza dei mezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- rispettare la capienza massima per cui il singolo mezzo è stato collaudato;
- non impiegare mezzi che consentano il trasporto di passeggeri in piedi;
- garantire la sostituzione del mezzo che non rispondesse più a requisiti di funzionalità, fruibilità e/o decoro.

6. La Ditta dovrà, inoltre, assicurare la disponibilità **di idoneo mezzo di scorta** per poter effettuare la necessaria sostituzione temporanea in caso di guasti o avarie del mezzo principale.

Resta inteso che detto mezzo di scorta dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone.

Nei casi di sostituzione previsti al presente comma, la Ditta dovrà dare tempestiva comunicazione per iscritto al Comune, trasmettendo contestualmente il libretto di circolazione del nuovo mezzo utilizzato e copia della relativa polizza assicurativa quietanzata.

Art. 5 - Percorsi e orari di riferimento del servizio

1. Il servizio consiste in tre corse giornaliere, da effettuarsi due la mattina e una il pomeriggio nelle giornate di lunedì - mercoledì - sabato.

Il servizio è da svolgere con le sotto elencate caratteristiche operative generali e minime:

- n. 1 bus minibus con capienza minima di 19 posti compreso il conducente
- Sono previste due corse di mattina con orario dalle 08:30 e fino alle 12,30 ed una corsa pomeridiana con orario dalle 15:30 e fino alle 17:30.

Eventuali modifiche degli orari delle corse dovranno essere concordati con l'Amministrazione

La lunghezza complessiva del percorso giornaliero è pari a circa Km 40 per una durata di 6:00 ore circa.

MESI E GIORNI DEL SERVIZIO

MARZO

2 - 4 - 7 - 9 - 11 - 14 - 16 - 18 - 21 - 23 - 25 - 28 - 30

APRILE

1 - 4 - 6 - 8 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - **25** - 27 - 29

MAGGIO

2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 16 - 18 - 20 - 23 - 25 - 27 - 30

GIUGNO

1 - 3 - 6 - 8 - 10 - 13 - 15 - 17 - 20 - 22 - 24 - 27 - 29

Art. 6 - Condizioni del servizio di trasporto

1. E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di segnalare tempestivamente per iscritto al Comune di Melilli tutto ciò che può impedire il regolare svolgimento del servizio, ivi compreso ogni comportamento dell'utenza che sia di pregiudizio al corretto espletamento del servizio. E' compito del Comune di Melilli, ai sensi di quanto previsto dal regolamento all'uopo adottato, provvedere ad assumere idonei provvedimenti.

Art. 7 - Personale adibito ai servizi oggetto dell'appalto

1. Il personale preposto alla guida del mezzo dovrà essere in possesso di idonea patente di guida, e dovrà osservare, oltre a tutte le norme vigenti in materia, anche le seguenti prescrizioni: garantire massima serietà, diligenza, correttezza e riservatezza nello svolgimento delle proprie mansioni e mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dell'utenza;

osservare scrupolosamente le norme del Codice della Strada;

non abbandonare il veicolo, lasciandolo privo di sorveglianza.

2. Il Comune di Melilli non è in alcun modo parte di qualsivoglia rapporto di lavoro con il personale esercente le prestazioni contrattuali, per il quale è responsabile la Ditta appaltatrice, che dovrà supportare anche tutti gli oneri per la sicurezza all'uopo necessari. Il Comune di Melilli, pertanto, è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

3. La Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari sul personale in materia di trattamento giuridico ed economico previsti dai relativi contratti di lavoro e accordi integrativi locali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di protezione assicurativa ed assistenziale, comprese quelle che verranno emanate nel corso dell'esecuzione del servizio in oggetto.

4. In particolare, la Ditta deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dovrà adibire al servizio solo il personale che risulti idoneo alla mansione specifica a seguito dei periodici accertamenti sanitari di legge.

5. La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Comune di Melilli, prima dell'inizio del servizio e di ogni variazione successiva, il nominativo e un recapito telefonico dell'autista addetto al trasporto e si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il dipendente che non osservasse un contegno dignitoso o fosse abitualmente trascurato nel servizio o usasse un linguaggio scorretto e/o riprovevole nei confronti degli utenti.

Art. 8 - Obblighi della Ditta appaltatrice

1. La Ditta appaltatrice è tenuta a procurarsi ogni licenza, permesso ed autorizzazione necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato.

2. La Ditta appaltatrice dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Melilli, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e che la predetta Ditta dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione del contratto, secondo le modalità previste nel medesimo.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, la Ditta appaltatrice assumerà gli obblighi, di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, secondo la disciplina contenuta nella legge sopra richiamata. L'inadempienza di tali obblighi comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 9 - Oneri della Ditta appaltatrice

1. Sono a carico della Ditta appaltatrice i seguenti oneri per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato:

- spese per il personale in base ai contratti collettivi di lavoro e oneri corrispondenti;
- spese per i consumi di esercizio (carburanti, lubrificanti, etc), di manutenzione ordinaria e straordinaria e di deposito relative al mezzo impiegato;
- spese per qualsiasi imposta e tassa;
- danni a terzi o al Comune causati dal personale o dal mezzo della Ditta appaltatrice;
- spese di spostamento del mezzo dal deposito al luogo di partenza del servizio e dal luogo di conclusione del servizio al deposito;
- oneri non elencati, ma necessari, per la regolare e completa attuazione dei servizi.

Il mancato rispetto del Protocollo di Legalità e del Patto di Integrità del Comune di Melilli costituisce clausola risolutiva espressa del rapporto contrattuale in qualsiasi fase della stessa e senza obbligo di preavviso.

Art. 10 - Subappalto e cessione del contratto

1. La cessione del contratto è vietata, pena la risoluzione del contratto e l'applicazione delle penali previste, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno che il Comune di Melilli venisse a subire.

Art. 11 - Responsabilità

1. Il servizio si intende esercitato a rischio e pericolo dell'impresa appaltatrice. La stessa si impegna a far fronte a qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle prestazioni, esonerando il Comune di Melilli da ogni responsabilità penale, civile e amministrativa, purché non imputabili o derivanti da inadempienza da parte del medesimo.

2. Per l'automezzo adibito al servizio di trasporto de quo, la Ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa R.C.A. con massimale per sinistro, per danni a persone e per danni a cose Per le responsabilità dell'affidatario si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

La stessa Ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.

Art. 12 - Valore dell'appalto

1. Ai fini della determinazione del valore del contratto da porre a base d'asta, il costo giornaliero è fissato in € 170,00 oltre I.V.A. nella misura di legge. L'importo dell'affidamento è quindi stabilito in complessivi € 8.840,00 (dicesi euro ottomilaottocentoquaranta/00centesimi), comprensivo del costo della sicurezza del lavoro di cui all'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre I.V.A. al 10%.

2. Non sono previsti costi per la sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non sussistendo gli obblighi di redazione del DUVRI di cui all'art. 26, comma 3, del citato Decreto.

Art. 13 - Corrispettivo del contratto

1. Il corrispettivo del contratto sarà calcolato sulla base del "costo giornaliero" offerto dalla Ditta in sede di gara, che resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

2. Il corrispettivo relativo al servizio di trasporto andata e ritorno sarà determinato in relazione alle 3 giornate settimanali e delle tre corse giornaliere; l'importo sarà diviso in rate mensili uguali e l'importo sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura al protocollo dell'Ente, previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva.

Art. 14 - Varianti

1. Non sono ammesse varianti se non espressamente approvate dal responsabile del servizio competente.

2. La percorrenza giornaliera per il servizio de quo, è stimata dalla stazione appaltante all'art. 5 del presente Capitolato.

3. In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri a carico dell'appaltatore.

Art. 15 - Verifiche

1. Il Comune di Melilli si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sul personale, sul mezzo e sulle modalità dei trasporti, per accertare che il servizio sia conforme all'affidamento; in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste al successivo art. 18.

Ai fini del presente articolo, la Ditta appaltatrice consente l'accesso del personale comunale del competente ufficio sul veicolo usato per il servizio, anche durante l'effettuazione dei percorsi.

Art. 16 - Penali

1. Salva la risoluzione del contratto nei casi previsti del presente Capitolato speciale d'appalto, sono stabilite le seguenti penalità, previa verifica del competente ufficio comunale:

mancata effettuazione del servizio per un giorno:

penale pari a € 250,00= (dicesi euro duecentocinquanta virgola zero centesimi), fatto salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause accertabili di forza maggiore;

mancata effettuazione di una corsa, anche parzialmente:

penale pari a € 150,00= (dicesi euro centocinquanta virgola zero centesimi) per ciascuna corsa, fatto salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause accertabili di forza maggiore;

utilizzo di mezzi non in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone:

penale pari a € 300,00= (dicesi euro trecento virgola zero centesimi) e contestuale risoluzione del contratto;

comportamento scorretto nei confronti dell'utenza, che sia accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio:

penale pari a € 100,00= (dicesi euro cento virgola zero centesimi), per ogni singolo evento; il Comune di Melilli si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale incaricato del servizio, nel caso di perdurare del comportamento sconveniente; *guida pericolosa o violazioni al Codice della Strada rilevate dalle competenti autorità:* penale pari a € 250,00= (dicesi euro duecentocinquanta virgola zero centesimi); il Comune di Melilli si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale incaricato del servizio, nel caso di violazioni gravi o ripetute;

scarsa o mancata pulizia dei mezzi:

penale pari a € 50,00 (dicesi euro cinquanta virgola zero centesimi) per ciascun episodio.

2. L'impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla contestazione. L'ammontare della penale sarà trattenuta direttamente sul primo rateo del compenso senz'altra formalità.

3. E' fatto comunque salvo il diritto del Comune di Melilli di richiedere, anche giudizialmente, alla Ditta appaltatrice il rimborso del danno subito per effetto delle inadempienze o delle maggiori spese sostenute per garantire il corretto e puntuale svolgimento del servizio.

Art. 17 - Clausola risolutiva espressa

1. Il Comune di Melilli si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare pretese e con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della Ditta appaltatrice e salva l'applicazione delle penali prescritte nonché di ogni ulteriore responsabilità civile o penale, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- perdita o mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- mancato svolgimento del servizio per almeno due giorni consecutivi, fatte salve cause di forza maggiore;
- mancata effettuazione di una corsa, anche parzialmente, per un numero di volte superiore a tre, fatte salve cause di forza maggiore;
- abbandono del servizio arbitrario o comunque non giustificato;
- cessione del servizio;
- cumulo da parte della Ditta appaltatrice di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- fallimento della Ditta appaltatrice o soggezione della stessa ad altre procedure concorsuali e parafallimentari;
- comunicazione alla Stazione appaltante, da parte della Prefettura, delle informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ii.;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss. mm. ii.;
- violazione degli obblighi di condotta di cui al precedente art. 9;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- non rispetto del protocollo di legalità.

Art. 18 - Recesso

1. Il Comune di Melilli si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, in ragione della mancanza di interesse del committente anche per variazioni di assetti organizzativi del servizio o della Stazione appaltante, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre a un ventesimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Null'altro sarà riconosciuto alla Ditta appaltatrice, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, il Comune di Melilli ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, **i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all' articolo 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488.**

Art. 19 - Esecuzione in danno

1. Indipendentemente da quanto previsto agli articoli precedenti, qualora la Ditta appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dal contratto, il Comune di Melilli avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario stesso.

Per l'esecuzione di tali prestazioni, il Comune di Melilli potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatore.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni cagionati al Comune e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 20 - Divieto di tacito rinnovo

1. Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo e, alla scadenza, si intende risolto di diritto, senza bisogno di disdetta alcuna. Il Comune di Melilli si riserva comunque la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni in essere alla scadenza, per un breve periodo sino a conclusione dell'esperimento di una nuova gara per l'aggiudicazione del servizio, a garanzia della continuità del servizio.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. La Ditta appaltatrice è tenuta a trattare i dati degli utenti secondo quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della riservatezza ed esclusivamente per le operazioni strettamente necessarie all'erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Art. 22 - Foro competente

1. Il Foro esclusivamente competente per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione di quanto previsto dal contratto è quello di Siracusa.

LA RESPONSABILE DEL VI SETTORE
(Dott.ssa Carmela Laganà)

